

IMPOSTE SUL REDDITO

Si applicano le ritenute sulle retribuzioni corrisposte dal committente per responsabilità solidale con l'appaltatore

di Fabio Landuzzi

L'art.29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che in caso di **appalto di opere o di servizi**, il **committente** imprenditore o datore di lavoro è **obbligato in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, **a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi**, le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti **in relazione al periodo di esecuzione del contratto** di appalto, restando esclusa solo la responsabilità per le sanzioni civili di cui risponde colui il quale è il responsabile dell'inadempimento, ovvero del mancato pagamento delle retribuzioni. Tale responsabilità non è stata sinora modificata dal susseguirsi di interventi legislativi in materia e pone quindi al suo verificarsi un ulteriore **interrogativo**; ovvero, è lecito domandarsi se, **nel caso** in cui venga **invocata la responsabilità solidale del committente** e questi sia tenuto a corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore le somme non pagate loro dal datore di lavoro inadempiente, il **committente**, seppure in assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro diretto con tali persone, **sia o meno tenuto alla applicazione delle ritenute** fiscali previste dall'articolo 23, comma 1, del DPR 633/1972.

A questo interrogativo, l'**Agenzia delle Entrate** ([Risoluzione n. 481 del 19/12/2008](#)) ha dato **risposta affermativa**.

Il ragionamento svolto dall'Amministrazione è fondato, *in primis*, sul fatto che il vigente testo dell'**articolo 51 del Tuir** nel delineare il perimetro del **reddito di lavoro dipendente** imponibile fa espresso riferimento alla corresponsione di "**somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti (...) in relazione al rapporto di lavoro**". Quindi, **non rileva** il fatto che la prestazione sia riconducibile ad un **rapporto giuridico** in essere con il soggetto che effettua il pagamento, **quanto il presupposto oggettivo**, ossia il fatto che la somma comunque corrisposta sia relativa ad un rapporto di lavoro. Di conseguenza, non vi sono ragioni oggettive per poter sottrarre alla applicazione della ritenuta fiscale i pagamenti delle somme riferite a retribuzioni seppure eseguiti dal committente, malgrado **non in relazione ad un rapporto di lavoro diretto** con le persone beneficiarie del pagamento, **bensì in ragione di un vincolo normativo** di responsabilità solidale con l'appaltatore inadempiente; ciò vale **anche quando il lavoratore** non pagato **agisca** invocando l'**articolo 1676 del Codice civile**, ai sensi del quale coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre **azione diretta contro il committente** per conseguire quanto è loro dovuto,

fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

In caso di **omessa applicazione delle ritenute**, quindi, il committente sarebbe passibile delle relative **sanzioni amministrative** ai sensi del D.Lgs. 471/1997.

Riguardo a questo tema può essere segnalata, pur con prudenza, una recente posizione assunta nella [sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova \(sentenza n. 112 del 18/6/2013\)](#).

Nel caso in questione era stata contestata ad una società la natura retributiva dell'indennità giornaliera di trasferta pagata ai dipendenti ed erroneamente qualificata a piè di lista dalla società; secondo la **CTP di Genova** in capo al **datore di lavoro** potrebbero essere **applicate le sole sanzioni** conseguenti al mancato assoggettamento delle somme alla ritenuta, mentre **non** potrebbe essere richiesto anche **il pagamento del debito d'imposta**, per il quale rimarrebbero obbligati i soli percipienti.